



Agenzia provinciale per i pagamenti

Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi

CIRCOLARE 4/2012/UTAPREMI

**APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA, NAZIONALE E PROVINCIALE
IN MATERIA DI CONDIZIONALITA'**

ANNO 2012

A) PREMESSA

Regolamentazione comunitaria

Il Regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento conferma, tra l'altro, che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri Obbligatori di Gestione, nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

Il Reg. (CE) 1698/2005, come modificato dal Reg. (CE) 74/2009, afferma che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ad i medesimi obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali ed ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell'art. 36 sopra citati.

Lo stesso Regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1, introduce, per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali), l'obbligo aggiuntivo del rispetto dei cosiddetti Requisiti Minimi, relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Il Reg. (CE) 1234/2007, estende gli obblighi di condizionalità anche agli agricoltori che percepiscano aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l'estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde.

Tali obblighi si estendono:

- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti;
- all'anno di riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde

e si applicano limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda beneficiaria di tali pagamenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti di cui ai regimi evidenziati più sopra in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento UE 65/2011, che sostituisce il regolamento (CE) 1975/2006.

Recepimento nazionale e provinciale

In tale contesto normativo comunitario, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di

condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 1122/09.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125, del 22 dicembre 2009, modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. 27417/11 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 303 del 30 dicembre 2011, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Il Decreto è consultabile sul sito web:

www.appag.provincia.tn.it

In relazione alla condizionalità, il DM 30125/2009 e s.m.i. contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatorii (art. 5 Reg. (CE) 73/2009 e allegato II) e gli impegni aziendali corrispondenti;
- b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 6 Reg. (CE) 73/2009 e allegato III) e gli impegni aziendali corrispondenti;
- c) Allegato 8, recante l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (art. 39 Reg (CE) 1698/2005);

I Regolamenti comunitari stabiliscono che i requisiti di condizionalità, elencati negli Allegati II e III del Reg. CE 73/2009 e descritti negli Allegati 1 e 2 al DM 30125/2009, sono vigenti per l'intera durata dell'anno solare cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Le modifiche dell'insieme dei requisiti di condizionalità, introdotte al DM 30125/2009 dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417/11 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 303 del 30 dicembre 2011, ivi comprese quelle raccolte nell'Allegato 8 al DM stesso, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso DM sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per quanto attiene allo standard 5.2, anch'esso previsto dal Reg. CE 73/2009, esso si applica a partire dal 1° gennaio 2012.

Il DM 30125/09 e s.m.i. prevede che l'Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri Obbligatorii di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda e che ogni agricoltore deve rispettare;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o

quantitative sufficienti a calcolare ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e provinciale di riferimento, a norma del DM 30125/09 e s.m.i.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli impegni minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare, per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

L'art. 6 del Reg. (CE) 73/2009, primo paragrafo, stabilisce inoltre che gli Stati Membri non possano fissare requisiti minimi per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali che non siano previsti dallo schema di cui all'allegato III dello stesso Regolamento.

Nella presente circolare, le indicazioni della Commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1122/09 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 30125/09 e s.m.i.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nel sito *web* di APPAG:

www.appag.provincia.tn.it

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 516 del 16 marzo 2012, sono state approvate le norme di condizionalità della Provincia Autonoma di Trento per il 2012. In particolare, i due allegati alla delibera recepiscono ed elencano in dettaglio i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti dagli allegati 1 e 2 al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.mm.ii., per la realtà provinciale trentina.

L'allegato n.8 della delibera n. 516 del 16 marzo 2012 disciplina i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari applicabili ai beneficiari della misura 214 "misure agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale.

L'art. 12 "Autorità competente al coordinamento dei controlli" del D.M. n. 30125/09 e s.mm.ii. al comma 2 riporta quanto segue:" In attuazione dell'articolo 48 paragrafo 2, del Reg (CE) n.1122/09, gli Organismi Pagatori competenti sono responsabili dei controlli relativi ai requisiti, norme, standard, atti o campi di condizionalità e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione di tutti o di parte dei controlli in materia di condizionalità."

Conformemente a quanto previsto, APPAG ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Unità Operativa Veterinaria dell'Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari per il controllo di alcuni atti

di condizionalità, in particolare gli atti di cui APPAG ha delegato il controllo sono quelli di cui i Servizi veterinari ne hanno la competenza e in particolare i seguenti:

Atto	Descrizione
A6	Identificazione e registrazione suini
A7	Identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni bovine e prodotti a base di carne bovina
A8	Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
B10	Divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali
B12	Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicatione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
B13	Lotta contro l'afta epizootica
B14	Lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
B15	Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini
C16	Norme minime per la protezione dei vitelli
C17	Norme minime per la protezione dei suini
C18	Protezione degli animali negli allevamenti

In riferimento agli atti A1 (Conservazione degli uccelli selvatici) e A5 (Conservazione degli habitat naturali), parte dei controlli potranno essere affidati al Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale, competente in materia di aree protette e relative misure di conservazione.

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

- 1. Glossario;**
- 2. Definizione dei “campi di condizionalità”;**
- 3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**

4. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni¹.

I seguenti allegati completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

Allegato 1. Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni;

Allegato 2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità, così come previsto dall'art. 51 (1) del Reg. (CE) 1122/09;

Allegato 3. Procedura per il controllo delle azioni correttive e degli impegni di ripristino;

Allegato 4. Requisito minimo Fertilizzanti – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO);

Allegato 5. Gestione dei controlli “fuori Regione”.

¹ Compresa l'individuazione della responsabilità del calcolo dell'esito per domande di pagamento presentate presso diversi OP.

1. Glossario

Qui di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

Atto: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 del DM 30125/2009 e smi, compresi i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come specificato nell'art. 19 (3) del Reg. UE 65/2011, di cui all'Allegato 8 del DM 10346/2011;

Standard: requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 del DM 30125 e smi;

Norma: insieme di standard di condizionalità che fa riferimento ad un Obiettivo delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, identificato nell'Allegato III del Reg. CE 73/2009. Le Norme sono descritte nell'Allegato 2 del DM 30125 e smi;

Requisiti minimi: impegni relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, assimilati agli Atti (vedi sopra), che devono essere rispettati da parte delle aziende agricole che facciano domanda di pagamenti ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto iv del Reg. CE 1698/05 (misure agroambientali);

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità.

Infrazione: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Violazione: vedi *infrazione*.

Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione.

Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 30125/2009 e smi, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive.

Azione correttiva: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'*inadempienza di importanza minore*. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

Negligenza: tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'intervento, se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

Reiterazione: infrazione ripetuta due o più volte degli impegni di uno standard o atto, nel corso dei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/09. La *reiterazione* è riscontrata solo nel caso in cui la prima infrazione sia stata effettivamente contestata all'azienda.

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- i. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, punto 5 , terzo comma del Reg. (CE) 1122/09;
- ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti;
- iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatoria.

Impegno pertinente di condizionalità: nell'ambito dello Sviluppo Rurale, è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile agli impegni agroambientali ed a quelli per il benessere degli animali, che il beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni, deve rispettare;

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa;

Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Capi conformi: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (Atti A6, A7 e A8) il n° di capi conformi è uguale al n° di Capi Totali meno il n° di capi non conformi;

Fasce tampone: per quanto attiene all'applicazione dello standard 5.2, hanno le seguenti definizioni:

Sponda: alveo di scorrimento non sommerso.

Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

Ciglio di sponda: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

Argine: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

2. Definizione dei “campi di condizionalità”

La normativa comunitaria prevede l’applicazione delle sanzioni per “campo di condizionalità”. I campi di condizionalità validi, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. II Reg. CE 73/2009 (Criteri Obbligatoriosi di Gestione)

- 1 Ambiente
- 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
- 3 Igiene e benessere degli animali

All. III Reg. CE 73/2009 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

- 4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell’azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.

Elenco degli Atti e delle Norme per singolo campo di condizionalità

All. II Reg. 73/2009 (Criteri Obbligatoriosi di Gestione)

1 Ambiente

Dal 1.1.2005

- **Atto A1** – Direttiva 2009/147 (CE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
 - **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
 - **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
 - **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Gli atti “A1” – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e “A5” – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) ed ai SIC (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. “Rete Natura 2000”.
- **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**
 - **Atto A6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini;
 - **Atto A7** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
 - **Atto A8** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (G.U. L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.
 - **Atto B9** – Regolamento CE 1107/09 relativo all’immissione in commercio sul mercato dei prodotti fitosanitari;

- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

- **Igiene e benessere degli animali**
- **Atto C16** – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

All. III Reg. CE 73/2009

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Norma 1 Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Standard 1.2 Copertura minima del suolo

Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti

Norma 2 Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1 Gestione delle stoppie

Standard 2.2 Avvicendamento delle colture

Norma 3 Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine

Norma 4 Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1 Protezione del pascolo permanente

Standard 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Standard 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Standard 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Standard 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi

Standard 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Norma 5 Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Standard 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Requisiti minimi

I requisiti minimi sono considerati Atti come stabilito dall'art. 19, paragrafo 3 del Reg. UE 65/2011 e si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende che presentino domande di pagamento nell'ambito dello Sviluppo Rurale ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) del Reg. CE 1698/2005 e smi (misure agro ambientali).

Tali requisiti sono riferiti al corretto uso di:

- Fertilizzanti;
- Fitofarmaci.

Dal punto di vista dell'inquadramento nei campi di condizionalità:

- il Requisito minimo per il corretto uso dei Fertilizzanti fa parte del Campo di condizionalità Ambiente;
- il Requisito minimo sull'uso dei Fitofarmaci appartiene agli obblighi del Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, così come indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del Reg. UE 65/2011.

3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni atto, requisito minimo o norma relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili per la campagna 2012 vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell'atto o norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all'atto o norma medesimi.
- Le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti.

Sono anche indicate:

- le inadempienze di importanza minore, per le quali sono previste le azioni correttive, come previsto dall'art. 24 del Reg. CE 73/2009;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti della violazione;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

ELENCO DEI CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici, che abroga la Direttiva 79/409/CEE

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

Recepimento

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).
- Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)
- Provvedimenti provinciali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezioni speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 del 5 maggio 2000
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 3125 del 13 dicembre 2002
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 30 dicembre 2005
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30 dicembre 2005
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 22 febbraio 2007
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 02 ottobre 2009

Descrizione degli impegni

Si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell’articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno delle ZPS, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Indici di verifica validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A1.

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati.

classi di violazione:

– *livello basso:* qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;

– *livello medio:* qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;

– *livello alto:* qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati.

parametri di valutazione:

1. violazioni all'impegno 1;
2. violazioni all'impegno 2;
3. violazioni all'impegno 3;
4. violazioni all'impegno 4;

classi di violazione:

- basso: un parametro presente diverso dal 2;
- medio: due parametri presenti diversi dal 2;
- alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.

Durata dell'infrazione: l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale o altro intervento aziendale realizzato o in corso di realizzazione all'interno delle ZPS, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2012, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore solo le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

Nel caso di violazioni all'impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) l'azienda è tenuta ad eseguire interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo.

Impegni di ripristino

Nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle ZPS, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non

rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in ZPS e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5

Recepimento

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
- DPGP del 26 gennaio 1987, n.1-41/legsl. art. 93 art. 23 “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2049 del 21 settembre 2007 “Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento -Approvazione delle modificazioni degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”
- D.P.P. n. 22-129/Leg. d.d. 23/06/08 “Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.”

Descrizione degli impegni

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione dell’Atto A2 sono riferiti a:

1. obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 Assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

2. obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

Definizioni:

- **Acque reflue domestiche** (art. 74 (1), lettera g): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- **Scarico** (art. 74 (1), lettera ff): qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art 124 del D. Lgs. 152/2006) fatto salvo per le acque reflue (art. 101 (7), lettere a), b), c) dello stesso D.Lgs.), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti sopra indicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Elementi di verifica

Le aziende agricole che devono rispettare l'Atto A2 devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengono sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano i più comuni materiali, sostanze o mezzi di produzione che sono usate in azienda e che contengono sostanze pericolose:

- carburanti;
- oli lubrificanti e filtri;
- prodotti fitosanitari;
- presidi di cura veterinaria;
- accumulatori (batterie);

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Per tutte le aziende(A.2.1):

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
3. i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto copertura che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
5. omologazione dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili;

Impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici (A.2.2 e A.2.3)

6. presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D.Lgs. 152/2006;
7. risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative;

N.B.:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:

bacino di contenimento;

tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia rilevato il mancato rispetto di uno degli impegni elencati.

Indici di verifica

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

		A 2.2 e A 2.3 applicabili		
Portata, Gravità e Durata A2	A 2.2 e A 2.3 non applicabili	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca	Assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico
Assenza di altre infrazioni	Nessuna infrazione	3	5	5
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, senza perdite. Impegno 1.	Inadempienza di importanza minore 1	3	5	5
Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, senza evidente dispersione Impegno 2	Inadempienza di importanza minore 1	3	5	5
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo Impegno 1	3	5	5	5
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari Impegno 2	3	5	5	5
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanza pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzabili Impegni 3 e 4	5	5	5	5
Infrazioni con effetti extra aziendali	5	5	5	5

Casi particolari

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

Inadempienze di importanza minore

Si hanno infrazioni di natura minore nei seguenti casi in assenza di altre infrazioni presenti, commesse per negligenza o intenzionalità:

- contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite;**

- presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione.**

Azioni correttive

Ripristino delle condizioni di conformità nei casi previsti di inadempienza di importanza minore.

Impegni di ripristino

L'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari	Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicate ed evitarne ogni dispersione
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione
Assenza dell'autorizzazione allo scarico	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente

N.B.:

- Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.
- Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
- I casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., si ha infrazione intenzionale:

- quando il produttore dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).
- Legge Provinciale 27 febbraio 1986 n. 4 “Piano Provinciale di Risanamento delle Acque”
- DPGP del 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. Art. 93 “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”
- Deliberazione n. 4420 della Giunta Provinciale di data 27 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 5 giugno 1990 n. 27
- Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2005 approvazione “Piano Tutela Acque”

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

In applicazione degli adempimenti stabiliti con Deliberazione n 4420 della Giunta Provinciale del 27 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 5 giugno 1990 n. 27, adottata ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 10/1998, non è consentito lo spandimento al suolo dei fanghi di depurazione a fini agronomici.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp), definizione di “zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell’allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).
- Legge provinciale 27 febbraio 1986 n. 4 “Piano di Risanamento delle acque”.

- Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2005 approvazione “Piano Tutela Acque”.
- Modifiche al Titolo IV delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque (art. 27 e 29).
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti”.

N.B. a seguito del monitoraggio condotto in osservanza dei dispositivi della direttiva 91/676/CEE l’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento è escluso dalle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola.

REQUISITO MINIMO RELATIVO ALL’USO DEI FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all’uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO), vale a dire non vulnerabili da nitrati

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Decreto legislativo n. 99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
- Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.
- Legge provinciale 27 febbraio 1986 n. 4 “Piano di Risanamento delle acque”.
- Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2005 approvazione “Piano Tutela Acque”.
- Modifiche al Titolo IV delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque (art. 27 e 29).
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti”.

Descrizione degli impegni

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e relativo Decreto Interministeriale 7 aprile 2006, sopraccitati, si intendono applicabili nei limiti di recepimento operato nella Provincia Autonoma di Trento.

Gli impegni che gli agricoltori sono tenuti a rispettare si rifanno alle disposizioni contenute nel Piano Provinciale di Risanamento delle Acque ed in particolare alle disposizioni riportate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 4420 del 27 aprile 1990 pubblicata sul B.U. della Regione del 5 giugno 1990, n. 27, adottata ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico, nel testo precedente alla data di entrata in vigore della L.P. 10/1998.

L'articolo 19, comma 3 bis del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. esonera gli agricoltori che effettuano spandimento di effluenti zootecnici nella Provincia di Trento da qualsiasi autorizzazione o comunicazione preventiva.

Gli impegni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- B. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006;
- C. obblighi e divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Produzione di azoto al campo

Per definire la corrispondenza tra azoto al campo prodotto e dimensione e tipologia dell'allevamento (presenza media annuale e tipo di capi in stabulazione) si fa riferimento alla tabella 2 dell'allegato 1 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006.

Stoccaggio degli effluenti

Per stabilire la capacità minima degli impianti di stoccaggio di cui le aziende devono disporre, occorre calcolare la produzione di effluente nel periodo riportato nella tabella in Allegato 6 al presente provvedimento, che definisce i periodi minimi di stoccaggio per:

- categoria di animali;
- tipo di effluente (liquami o letami);
- zona geografica.

Al fine di calcolare la quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno, in relazione alla tipologia di stabulazione, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Obblighi relativi agli stoccaggi (art. 6, 7 e 8 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006)

1. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
2. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

Per stabilire la capacità minima degli impianti di stoccaggio di cui le aziende devono disporre, occorre calcolare la produzione di effluente nel periodo riportato nella tabella in Allegato 4, che definisce i periodi minimi di stoccaggio per :

- categoria di animale;
- tipo di effluente (liquami o letami);
- zona geografica.

B – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006

- rispetto del massimale previsto di **340 kg/ha/anno** di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti al di fuori delle ZVN ovvero nelle c.d. zone ordinarie (ZO).

C – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili:

- divieti previsti dagli articoli 4 e 5 del Decreto 7 aprile 2006;
- Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (A) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (C) si considera che abbia effetti **extra - aziendali** quando l'inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell'influenza diretta sull'estensione degli effetti che hanno le infrazioni, rilevate a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, ai diversi elementi d'impegno. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 20% della superficie agricola aziendale, purché non superiore a 4 ettari;*
- *livello medio: si verifica nei seguenti casi:*
 - *non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie uguale o superiore al 20% della superficie agricola aziendale o superiore a 4 ettari, **oppure***
 - *presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure***
 - *infrazione agli impegni relativi agli stoccaggi (A1b, A2a o A2b);*
- *livello alto: si verifica nei seguenti casi:*
 - *presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure***
 - *mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (B), **oppure***
 - *infrazione all'impegno A1a, **oppure***
 - *infrazione che abbia effetti extra-aziendali.*

Portata RM Fertilizzanti	Ne ssu n altr a infr. r.	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 20% SAU e <= 4 ha	Superficie infrazioni agronomiche e => 20% SAU o > 4 ha	cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione impegni stoccaggi: • 1b • 2a • 2b	Infrazione rispetto massimali N al campo	Infrazione capacità stoccaggi: • 1a
Nessun altra infr.	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 20% SAU e <= 4 ha Impegno 6	1	---	---	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche => 20% SAU o > 4ha Impegno 6	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 7	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: - 1.b - 2.a - 2.b	3	3	5	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione capacità stoccaggi: Impegno 1a	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra - aziendali	5	5	5	5	5	5	5

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte:*

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
0 <= X <= 1.000 Classe 1	1	1	1
1.000 < X <= 3.000 Classe 2	1	1	3
3.000 < X <= 6.000 Classe 3	1	3	3
X > 6.000 Classe 4	3	3	5
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA Classe 5	3	5	5

classi di violazione:

- *livello basso nei seguenti casi:*
 - *presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2; oppure*
 - *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1;*
 - *presenza di infrazione con portata bassa ed appartenenza alla classe 3;*
- *medio: nei seguenti casi:*
 - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla classe 2; oppure*
 - *presenza di infrazioni con portata media o alta ed appartenenza alla classe 3; oppure*
 - *presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alla Classe 4; oppure*

- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 5*
- alto: nei seguenti casi:
 - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla classe 4, oppure*
 - *presenza di infrazioni con portata media o alta ed appartenenza alla Classe 5, .*

Durata dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) secondo comma del Reg. CE 1122/09 tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento diretto di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (effetti extra-aziendali) per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. Nelle aziende di classe da 2 a 4, con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 1°) l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata.

NB: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste.

Azioni correttive

Non sono previste.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
<u>A – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
1. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
a. assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
b. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Ampliamento della capacità degli impianti
2. stato di funzionalità dell'impianto	
a. stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
b. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
<u>B – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006</u>	
3. rispetto del massimale previsto di 340 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda .	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti
<u>C – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili</u>	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

N.B.:

Nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'elemento di verifica A1a), per le aziende di classe 5;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. n. 197 del 24/08/2010).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24 agosto 2010, S.O. n.205);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24 agosto 2010, S.O. n.205).
- Provvedimenti provinciali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezioni speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 del 5 maggio 2000
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 3125 del 13 dicembre 2002
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 30 dicembre 2005
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30 dicembre 2005
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 22 febbraio 2007
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 02 ottobre 2009
 - -Deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 del 05 agosto 2010 relativa alla “Individuazione delle zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell’art. 37 della L.P. 23.05.2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.”

- Il 22 ottobre 2010, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 sono state definitivamente adottate le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione, ai sensi dell'art. 38 della L.p. n.11 del 23 maggio 2007, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 259 del 17 febbraio 2011 : Sostituzione degli allegati A e B della deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 di data 22 ottobre 2010, per correzione di errori materiali.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012:” Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n. 50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".

Descrizione degli impegni

Si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - 0 divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - 0 divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - 0 presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - 1 attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - 2 attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - 3 rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell'articolo 3 del DM 30125/2009 e s.m.i.
 - 0 divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - 1 divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza, all'interno dei Siti Natura 2000, di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A5, o in

corso di realizzazione, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Indici di verifica: validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A5.

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;*
- *livello alto: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni fissati sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati.*

parametri di valutazione:

1. violazioni all'impegno 1;
2. violazioni all'impegno 2;
3. violazioni all'impegno 3;
4. violazioni all'impegno 4;

classi di violazione:

- basso: un parametro presente diverso dal 2;
- medio: due parametri presenti diversi dal 2;
- alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.

Durata dell'infrazione: l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale o altro intervento aziendale realizzato o in corso di realizzazione all'interno dei SIC, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2012, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, sono previste le seguenti azioni correttive:

Impegni di natura agronomica (con livelli di portata e gravità bassi)

- impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) – **esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo;**

Impegni di ripristino

Nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle SIC, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC;
- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in SIC e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 02.12.2010

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti);
 - A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale.
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi, (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento rilevata entro il 31 di marzo nel registro aziendale e in BDN;
 - B.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio ed alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (nascite, morti, movimentazioni). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro di stalla aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (SUINI)
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio) entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.

N.B.: Caso particolare

In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 200/2010, in deroga a quanto stabilito per il presente Atto, le aziende detentrici di non più di un capo suino, destinato all' uso familiare o autoconsumo, hanno i seguenti obblighi:

- 1. richiedere al Servizio veterinario competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio dell'attività di allevamento, l'attribuzione del codice aziendale;*
- 2. verificare la corretta identificazione del suino allevato, tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa.*

In caso di infrazione a uno o tutti gli elementi sopra descritti, i parametri di condizionalità sono fissati a livello medio.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- presenza degli elementi di identificazione (tatuaggi);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL ed in BDN;
- registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi}) / n^{\circ} \text{ capi conformi} \times 100$$

classi di violazione:

- basso: non conformità superiore a zero ed inferiore o uguale al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi;
- medio: non conformità superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 20 capi;
- alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 20 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda presso la ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro di stalla aziendale non conforme (rif. impegno B.2,B.3, B.4) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegna A.2)*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (rif. impegni, C1);*
3. *presenza di capi non identificati e privi di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;*
- *medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2;*
- *alto: presenza del parametro 3*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.

Inadempienze di importanza minore

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non saranno considerate infrazioni di importanza minore.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano tre situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta marchiatura dei capi (tatuaggio), in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non marchiati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo;
3. altra infrazione sanabile ma **non** commessa per la prima volta.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

I casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (impegno A.1 oppure B.1);
- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

ATTO A7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) 820/97.

Articoli 4 e 7

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN (il serv. Vetrin. entro 7 gg dalla richiesta, registra l’azienda presso la BDN, all’interno di un elenco informatizzato)
- A.2 Comunicazione al serv. Veter. Competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda (entro 7 gg dall’evento).

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque, prima che l’animale lasci l’azienda di origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 gg dai controlli di ispezione frontaliera). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
 - Tramite ASL organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non registra direttamente in BDN;
- B.5 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN). La cedola identificativa, vidimata dal servizio veterinario dell'Asl, viene poi rilasciata al detentore entro 14 giorni dalla notifica della nascita e, comunque, dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
- B.6 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, al fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale
- C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata ed in uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi tramite procedimento diretto e/o con l'ausilio di operatori autorizzati. Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN, nel caso di acquisti e vendite di capi bovini, per un corretto aggiornamento in BDN devono inviare al servizio veter. O ad altro soggetto delegato, copia del “modello di dichiarazione di provenienza degli animali” o “modello 4” allegando la relativa copia della cedola identificativa (passaporto) del capo acquistato, debitamente compilata. Gli allevatori che sono invece accreditati direttamente presso la BDN non devono inviare la relativa cedola identificativa al serv.veter.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA: VENDITE, FURTI/SMARRIMENTI

- D.1 In caso di movimentazione (vendita di capi), presenza in azienda di una copia, delle quattro originarie, del “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare lo scarico dell'animale o degli animali, movimentato/i verso altra azienda e/o impianto di macellazione;
- D.2 In caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 24 ore e consegna, entro 7 giorni dallo stesso evento, del passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio;
- D.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA:ACQUISTI

- E.1 In caso di introduzione di capi bovini in azienda, presenza di una copia del “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte e completata da parte dell’acquirente, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare la presa in carico dell’animale o degli animali, accompagnato/i da relativa/e cedola/e identificativa/e (“passaporto/i”).
- E.2 Regolare compilazione ed annotazione, entro 3 giorni dall’evento (acquisto di capi), del passaggio di proprietà sul retro della cedola identificativa. Il “passaporto”, aggiornato con i dati compilati dal nuovo detentore (C.F., codice aziendale, data di ingresso dell’animale acquistato e firma), sarà allegato nell’invio al “Modello di dichiarazione di provenienza degli animali” (“Modello 4”).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- presenza delle marche auricolari o di altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell’azienda presso l’ASL e nella BDN;
- registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai servizi veterinari o dagli OP nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012.

Indici di verifica

Portata dell’infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi}) / n^{\circ} \text{ capi conformi} \times 100$$

classi di violazione:

- basso: non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 5 capi per i bovini/bufalini;
- medio: non conformità superiori al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi;
- alto: non conformità superiori al 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 10 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL

parametri di valutazione:

1. registro aziendale non conforme (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2, B.4, B.5, B.6);
3. mancato aggiornamento della BDN (impegno C.4);
4. presenza di capi senza passaporto e marche auricolari (impegni B.1, B.2, B.4, B.5, B.6) e di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni D.1, E.1, E.2).

classi di violazione:

- basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2 e 3;
- medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2 e 3;
- alto: presenza di tutti i parametri 1, 2, 3 oppure presenza del parametro 4.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.

Inadempienze di importanza minore

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

A titolo di esempio, si evidenziano tre situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta marchiatura dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non marchiati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo;
3. altra infrazione sanabile ma **non** commessa per la prima volta.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

I casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM 30125/2009, quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegni A.1, oppure C.1);
- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8),

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l’allevamento prima.

- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012.*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

1. livello basso: non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e comunque relative a non oltre 20 capi;
2. livello medio: non conformità superiori al 5 ed inferiori o uguali al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi e comunque relative a non oltre 40 capi;
3. livello alto: non conformità superiori al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 40 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

parametri di valutazione:

1. registro di stalla aziendale non conforme (impegni B.2, B.4, B.5) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.3);
2. presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (impegni C);
3. presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni B3);

4. *presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni B3 e impegni C);*

classi di violazione:

- *livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i primi 3;*
- *livello medio: presenti due parametri tra i primi 3;*
- *livello alto: presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi.

Inadempienze di importanza minore

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.);
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non saranno considerate infrazioni di importanza minore.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano tre situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

1. infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
2. infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo;
3. altra infrazione sanabile ma **non** commessa per la prima volta.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

I casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come impegno di ripristino.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del DM 30125/2009 e smi, quando:

- sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegno A.1) o l'assenza del registro aziendale (impegno B1);
- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto B9 – Regolamento CE 1107/09 relativo all'immissione in commercio sul mercato dei prodotti fitosanitari

Articolo 55

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002, n. 32469 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Articolo 5 ed allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Questi impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per tutte le aziende:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati.
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:
 - 3.1 in dosi corrette
 - 3.2 su colture ammesse
 - 3.3 sui terreni indicati (ove previsto)
 - 3.4 in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate
 - 3.5 contro le avversità previste
 - 3.6 nel rispetto dei tempi di carenza
4. presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di **un sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere mantenuta la **scheda di trattamento** effettuato dai contoterzisti (all. 4 circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469).

N.B.: nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Atto, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Per la Provincia di Trento, la modulistica per le aziende beneficiarie delle misure 211 e 214 del PSR prevede tutte le informazioni previste dall'art. 42 del DPR 290, pertanto tale modulistica costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- disponibilità e conservazione, per il periodo di un anno, delle fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (di cui all'art. 24, comma 6 e art. 42 comma 3 lettera a del DPR 290/2001); questi ultimi (predisposti come da allegato 1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn) (patentino).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Atto, le violazioni relative a:

Si riportano definizioni di dettaglio per alcuni elementi d'impegno per il presente Atto, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Atto, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Dosaggio dei trattamenti e registrazioni

Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

Schede dei contoterzisti – caso particolare

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta

all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Deposito dei fitofarmaci

Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato.

Autorizzazione (patentino) per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi (T+, T, Xn)

Per quanto attiene alla disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione (patentino) ed alla sua validità, si possono avere i seguenti casi:

1. beneficiario titolare dell'autorizzazione: sarà verificata la validità della sua autorizzazione e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati;
2. beneficiario senza autorizzazione:
 - 2.1 azienda che si avvale di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti: sarà verificata la presenza di un contratto con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - 2.2 azienda che si avvale di un collaboratore (consulente, coadiuvante o altra persona) provvisto di autorizzazione: sarà verificata la presenza di una delega all'acquisto e utilizzazione tra l'azienda e il collaboratore. Sarà verificata la validità dell'autorizzazione del consulente e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati.

N.B.:

1. La presenza del **registro dei trattamenti in azienda**, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un **sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:
 - a. per il presente Atto, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. per l'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. per l'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, da un **utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari** tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.:

1. ai fini del calcolo dell'indicatore Portata, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura così come da registro, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le

informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata;

2. saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

Per le aziende che NON utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

classi di violazione

livello basso: *si verifica nei seguenti casi:*

- *superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 2 ettari, **oppure***
- *assenza dei dispositivi di protezione previsti;*

livello medio: *si verifica nei seguenti casi:*

- *superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 3 ettari, **oppure***
- *presenza di entrambi i parametri di livello basso;*

livello alto: *in tutti gli altri casi di infrazione.*

PORTATA B9 Per l'azienda che NON utilizza prodotti classificati	Nessuna infrazione di utilizzo (superficie infrazione = 0)	Superficie interessata dall'infrazione > 0 e <= al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure <= 2 ettari	Superficie interessata dall'infrazione > al 20% e <= al 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure <= a 3 ettari	Superficie interessata dall'infrazione > al 30% o > di 3 ha
Nessuna infrazione relativa al divieto d'uso di prodotti non ammessi o all'obbligo di presenza dei dispositivi di protezione individuale	NO INFRAZIONE	1	3	5
Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile	5	5	5	5
Presenza di effetti extra aziendali	---	5	5	5
Assenza dei dispositivi di protezione previsti	1	3	5	5

Per le Aziende che utilizzano anche prodotti classificati (T+, T, Xn):

classi di violazione

livello basso: si verifica nei seguenti casi:

– patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) **oppure**

– infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale;

livello medio: si verifica nei seguenti casi:

– presenza di entrambi i parametri di livello basso;

livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.

PORTATA B9 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati	Nessuna infrazione di utilizzo (sup. infrazione = 0)	Infrazione di utilizzo per qualsiasi superficie	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	Uso non autorizzato prodotto
Nessuna infrazione relativa alla presenza dei dispositivi di protezione individuale o dei documenti d'acquisto	---	5	1	5
Uso di un prodotto revocato o non più utilizzabile	---	5	5	5
Presenza di effetti extra aziendali	---	5	5	5
Mancanza dei dispositivi di protezione previsti	1	5	3	5
Infrazione relativa alla documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari prevista (fatture, moduli d'acquisto)	5	5	5	5

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

parametri di valutazione:

Azienda che **NON utilizza** prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza);
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
3. assenza delle schede di trattamenti dei conto-terzisti (ove previste)
4. uso di prodotto revocato o non più commerciabile.

classi di violazione:

- livello basso: rilevamento del parametro 1 o 2;
- livello medio: rilevamento dei parametri 1 e 2 o del solo parametro 3;
- livello alto: rilevamento del parametro 3 e di almeno uno dei parametri 1 o 2, o rilevamento del parametro 4.

GRAVITÀ B9 Per l'azienda che NON utilizza prodotti classificati	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	Uso di prodotto revocato o non più commerciabile
Nessun altro parametro	1	1	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	---	3	5
Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	3	---	5
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile	5	5	---

parametri di valutazione:

Azienda che **utilizza** prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn)

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza;*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti;*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi (fatture, moduli d'acquisto);*
5. *assenza del patentino;*
6. *uso di prodotto revocato o non più commerciabile;*
7. *assenza delle schede di trattamenti dei conto-terzisti (ove previste).*

classi di violazione:

- livello basso: rilevamento del parametro 1;
- livello medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 o 3;
- livello alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4, 5, 6 o 7.

GRAVITÀ B9 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza	Assenza dei dispositivi di protezione previsti	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto)
Nessun altro parametro	1	3	3	5	5
Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	---	5	5	5	---
Uso di prodotto revocato o non più commercializzabile	5	5	5	5	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose coltura, tempi di carenza	5	---	5	5	5
Assenza dei dispositivi di protezione previsti	5	5	---	5	5
Assenza di patentino	5	5	5	---	5
Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto)	5	5	5	5	---

Durata dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) primo comma del Reg. CE 1122/09. Esso assume livello alto in caso di utilizzo di prodotti non classificati, e di infrazione a tutti gli elementi di verifica applicabili all'azienda, vale a dire di rispetto dei requisiti relativi alle condizioni d'uso descritte nell'etichetta, alla documentazione prevista (schede dei contoterzisti).

Casi particolari

Presenza del registro dei trattamenti

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Presenza del sito di stoccaggio

Per quanto attiene al presente Atto, nel caso in cui l'unica infrazione sia la mancanza di un sito di stoccaggio a norma, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Schede di contoterzisti

Nel caso in cui l'unica infrazione sia l'assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello basso;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio.

Nel caso in cui, all'assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio.
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

- rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
- ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

N.B.:

Nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., saranno considerate intenzionali le infrazioni nei seguenti casi:

- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) e patentino – parametri 3, 4 e 5 della Gravità;
- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma;
- quando il produttore dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

FITOFARMACI

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano alle sole aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 s.m.i..

Recepimento

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Descrizione degli impegni

Le aziende che fanno domanda di pagamento per le misure agro ambientali ai sensi dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del Reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. sono tenute al rispetto di requisiti di condizionalità inerenti al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari aggiuntivi a quelli previsti, dagli Atti B9 e B11:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;
- il rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, in base a quanto indicato dal DM 30125 e smi, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

N.B.: Il rispetto dei requisiti minimi per il corretto uso dei prodotti fitosanitari si configura come un requisito di ammissibilità al pagamento della misura 214 di sviluppo rurale nei casi previsti dall'art. 15 comma 1 del DM 30125/2009 e smi.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica ed il rilascio con cadenza almeno quinquennale di un documento sottoscritto da un tecnico del settore o da una struttura specializzata, che ne attesti l'effettiva funzionalità.

B – Rispetto delle prescrizioni legate alla delimitazione di aree sensibili ai fitofarmaci

Nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai fitofarmaci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006, le aziende dovranno rispettare le prescrizioni in termini di divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente impegno quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati:

A livello medio, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera A;

A livello alto, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera B o di entrambi gli impegni.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle attrezzature, sul territorio e sulla documentazione.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione all'impegno A, l'azienda dovrà sottoporre la propria attrezzatura ad una verifica di funzionalità, con rilascio di un documento sottoscritto da un tecnico del settore o da una struttura specializzata, che ne attesti l'effettiva funzionalità, entro un tempo fissato.

NB: Nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- nel caso di infrazione all'impegno A e mancata esecuzione della verifica di funzionalità entro i tempi fissati per il nuovo controllo.

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d) ed e) e articoli 4, 5 e 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: le infrazioni al presente Atto sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, in caso di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzazione scorretta o vietata delle sostanze rilevate da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato “Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance” (vedi Allegato 8 alla Circolare Agea di condizionalità n. 214 del 2012).

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

N.B.:

1. per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.
2. per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

3. Occorre inoltre sottolineare che:

- le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9;
- le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti **sostanze pericolose** sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli dell'Atto A2.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente Atto si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Atti.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni previsti e la responsabilità del controllo.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda		
- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;		OP
- immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;		OP
- immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	
- tenere opportuna registrazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda		
2.a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		OP
2.b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		OP
2.c. <u>conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione ed in particolare:</u>		
i. presenza e aggiornamento del registro;		OP
ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		OP
iii. il registro dovrà essere conservato per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		OP
iv. l’aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		OP

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l’utente e/o l’acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell’azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;	SSVV	
3.e. identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		OP
3.f. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		OP

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	
4.b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.	SSVV	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata di:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	
iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Indici di verifica

Produzioni animali

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: *incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);*
- livello medio: *modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) oppure assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b o 2c);*
- livello alto: *infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Per quanto attiene all'elemento di verifica 3.e "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3f)

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza del Manuale aziendale;*
2. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
3. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 1;*
- *medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3;*
- *alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 2.*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto.

Produzione di uova

In caso di infrazioni agli elementi di verifica 4.a e b, il livello degli indicatori di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.c.i, ii e iii);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi*

separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.c.i, ii e iii).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Inadempienze di importanza minore

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

Azioni correttive

Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento delle modalità di stoccaggio al fine di evitare la contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio al fine di evitare la contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni	----	----	----	----	Adeguamento delle registrazioni di movimentazione e delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

N.B.:

- nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di importanza minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

- nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

- i casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Casi particolari

1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini

della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui sia riscontrata la presenza di sostanze illecite oppure lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, ecc.) oppure durante i controlli effettuati sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, l'azienda è in infrazione per mancato rispetto degli impegni 1.c e/o 1.d ed i parametri di condizionalità sono normalmente tutti fissati a livello alto.
3. Per le aziende produttrici di mangimi o componenti di mangimi, nel caso in cui sia riscontrata dai SSVV nel corso delle proprie verifiche l'assenza della registrazione obbligatoria presso l'autorità regionale competente (impegno 5.a), l'azienda è in infrazione ed i parametri di condizionalità sono fissati tutti a livello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., nei seguenti casi:

- nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

–
Atto B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Descrizione degli impegni

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Articolo 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

Recepimento

- DPR n. 362 del 17/5/1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 160 del 10/7/1996 S.O. n. 115)

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

Recepimento

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare quanto indicato nell'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003 relativamente all'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Atto.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10), che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991.

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell’allevamento o dell’azienda.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l’azienda può mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l’azienda abbia commesso un’infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l’azione correttiva corrispondente, l’infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10), che abroga la Direttiva 91/630 CEE del Consiglio del 19 novembre 1991.

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011 S.O.).

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009, e s.m.i., nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.*

Inadempienze di importanza minore

In termini generali, le violazioni agli impegni descritti sono considerate di importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:

- siano infrazioni che è possibile correggere;
- siano state rilevate per la prima volta a carico dell'allevamento o dell'azienda.

Azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma non sia stata commessa per la prima volta, oppure nei casi in cui l'azienda può mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni ma tale ripristino non avrà conseguenze sulla determinazione della percentuale di riduzione applicata.

N.B.:

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

Nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., nei casi di sanzioni amministrative e penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

L'ambito di applicazione degli Standard è richiamato per ogni singolo impegno.

La superficie utilizzata come base dei calcoli per l'indicatore di portata di tutte le Norme è la SAU aziendale.

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede:

Impegno a): realizzazione di solchi acquai temporanei, al fine di convogliare l'acqua piovana e limitare gli effetti dell'erosione superficiale causata dal ruscellamento.

Impegno b): divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo.

Impegno c): obbligo di manutenzione della rete idraulica scolante.

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede:

Impegno a): la realizzazione di **solchi acquai temporanei** su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi in assenza di sistemazioni, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli). I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa alla realizzazione dei solchi acquai, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare **fasce inerbite**. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Impegno b): il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Impegno c): la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

Impegno a) non previste.

Impegno b) sono ammessi i livellamenti ordinari per la messa a coltura e la sistemazione dei terreni a risaia.

Impegno c) sono possibili deroghe, nei seguenti casi:

- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- nei casi di trasformazione fondiaria, a seguito dei quali è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;

- per quanto attiene alla frequenza e modalità di ripulitura dalla vegetazione spontanea dei fossi e dei canali aziendali, nei casi previsti dalle Direttive Uccelli e Habitat.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b):

- b) 1. copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo, **oppure, in alternativa,**
- b) 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Ambito di applicazione

- per l'impegno a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi.
- per l'impegno b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi.

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b):

- b) 1. copertura vegetale per intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo, **oppure, in alternativa;**
- b) 2. adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno a partire dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

Deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti

si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

È consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 1:

- per lo standard 1.1, relativo alla **gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo;
 - divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici);
 - obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici);
 - presenza di fenomeni erosivi di cui è considerata l'estensione e la gravità (per tutte le superfici);
- per lo standard 1.2 relativo alla **copertura minima del suolo** sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
 - presenza della copertura minima del suolo nel periodo o in alternativa rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
- per lo standard 1.3 relativo al **mantenimento dei terrazzamenti** sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti presenti.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per lo standard 1.1., relativo alla **gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**:
 - per le superfici a seminativo:
 - 1.1.1. assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, (vedi successivo punto 1.1.4);
 - 1.1.4 presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi, in assenza di solchi acquai;
 - per tutte le superfici:
 - 1.1.2. presenza di livellamenti non autorizzati;
 - 1.1.3. assenza della manutenzione della rete idraulica, con contemporanea presenza di ristagni idrici;
- per lo standard 1.2., relativo alla **copertura minima del suolo**:
 - per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
 - 1.2.1 assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno;
 - per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
 - 1.2.2 assenza della copertura del suolo nel periodo previsto;
 - per tutte le superfici agricole:
 - 1.2.3 mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato;
- per lo standard 1.3 relativo al **mantenimento dei terrazzamenti**:
 - 1.3.1. eliminazione dei terrazzamenti presenti.

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Una infrazione riscontrata;

Livello alto

Più infrazioni riscontrate.

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

infrazione tra 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 o alle condizioni di deroga eventualmente applicate, **oppure** infrazione contemporanea a 1.1.1 e 1.1.4 con livelli bassi di portata;

Livello medio

infrazione a due impegni tra 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 o alle condizioni di deroga eventualmente applicate, oppure infrazione contemporanea a 1.1.1 e 1.1.4 con livelli medi di portata;

Livello alto

infrazione a tre o più impegni tra 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 o alle condizioni di deroga eventualmente applicate, oppure infrazione contemporanea a 1.1.1 e 1.1.4 con livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione 1.1.2 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*) dello standard 1.1, è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

N.B.: l'assenza di solchi acquai o di fasce inerbite (infrazione 1.1.1), in assenza di fenomeni erosivi, non è considerata un'infrazione ma rappresenta un fattore di rischio aziendale, da tenere in conto per le successive selezioni del campione.

Azioni correttive

Non sono previste.

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nel caso in cui:

- sia commessa l'infrazione 1.1.2 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*) dello standard 1.1, per qualsiasi superficie;
- l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie aziendale dove è applicabile la Norma o gli 8 ettari.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo **Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole**

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Ambito di applicazione

- Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2 è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede il divieto di monosuccessione di durata superiore a cinque anni dei cereali frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Ambito di applicazione

- Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante confronto delle analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

NORMA 2: Misure per la protezione del suolo

Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 2:

- per lo standard 2.1, relativo alla **gestione delle stoppie**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
 - rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.
- per lo standard 2.2, relativo all'**avvicendamento delle colture**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - divieto di monosuccessione superiore ai cinque anni di cereali, come definita precedentemente;
 - rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per lo standard 2.1, relativo alla **gestione delle stoppie**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 2.1.1. presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;
 - 2.1.2 mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe;
- per lo standard 2.2, relativo alla **avvicendamento delle colture**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 2.2.1 monosuccessione di cereali, come definita precedentemente, superiore ai cinque anni, eccetto per la coltura del riso;
 - 2.2.2 mancata dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel periodo in deroga, per la superficie oggetto della deroga;
 - 2.2.3 mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra - aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all'azienda (ad es. bruciatura delle stoppie anche al di fuori dell'azienda).

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

riscontro di un elemento di infrazione;

Livello alto

riscontro di più elementi di infrazione **oppure** presenza di bruciatura delle stoppie in aree Natura 2000 (ZPS o SIC).

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, **oppure** di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure** presenza di bruciatura delle stoppie (di qualsiasi estensione) in aree Natura 2000 (ZPS o SIC).

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Azioni correttive

Non previste.

Impegni di ripristino

Non previste.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie aziendale o gli 8 ettari.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo
Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine agricole

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard prevede l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il rispetto dell'impegno precedentemente descritto.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo
Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 3:

1. eseguire delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- 3.1.1 presenza di segni di lavorazioni effettuate in condizioni di umidità tali da non consentire il mantenimento della struttura del suolo.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in funzione della superficie interessata dall'infrazione 3.1.1:

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 3 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale, purché non superiore a 5 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale, oppure superiore a 5 ettari.

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Azioni correttive

Per questa Norma non sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Per questa Norma non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i, nel caso di presenza di infrazioni relative al corretto uso delle macchine agricole per un'estensione superiore al 50% del terreno o agli 8 ettari.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione dello standard e degli impegni

In relazione alle superfici aziendali investite a pascolo permanente, lo standard prevede:

- a) divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente nei casi di forte riduzione della superficie investita a pascolo permanente a livello nazionale;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciali (ZPS), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno a pascolo permanente, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Ambito di applicazione

- Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

Per quanto attiene all'impegno a), non sono rilevate diminuzioni della superficie investita a pascolo permanente.

Di conseguenza, il vincolo non è vigente per il 2012.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Descrizione dello standard e degli impegni

Le superfici interessate dal presente standard sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, con il rispetto di periodi di divieto.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi), tranne gli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alla lettera d), e) ed c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Ambito di applicazione

- Oliveti e vigneti (superfici di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Descrizione dello standard e degli impegni

È disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Il divieto si intende riferito anche alle singole piante di olivo, non appartenenti ad oliveti.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e smi).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Ambito di applicazione

- Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

Disposizioni vigenti in Provincia di Trento

Il presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata:

- carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno,
- carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Il numero di UBA presenti è calcolato in base ad un valore medio annuo di presenza dei capi in azienda.

Il bestiame da considerare per il calcolo della densità minima e massima è quello da pascolo: bovini, bufalini, ovicaprini, equini.

È possibile il pascolamento di animali di terzi, purché dichiarato da parte dell'azienda detentrica del pascolo, che deve indicare gli elementi identificativi del o degli allevamenti interessati.

La verifica di questo impegno aziendale può avvenire anche attraverso controlli di tipo amministrativo.

In alternativa alle indicazioni di carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente sono di seguito specificati gli adeguati regimi alternativi al pascolo.

Il sistema produttivo tradizionale delle aziende zootecniche della Provincia di Trento prevede una netta distinzione tra superfici a pascolo propriamente detto (malghe di monticazione) e altre superfici “verdi” destinate alla produzione di foraggio (prati stabili per la fienagione) che non vengono pascolati ma destinati alla produzione di foraggio. La particolarità climatica della Provincia di Trento non consente infatti il pascolamento del bestiame nei mesi fra ottobre ed aprile in quanto il clima rigido di montagna impedisce la vegetazione del cotico in detto periodo normalmente coperto da neve e quindi gli animali devono essere alimentati con foraggio prodotto nella stagione estiva. Ne deriva quindi la necessità di distinguere all’interno della codifica di “pascolo permanente” le superfici a pascolo (malghe di monticazione), che devono essere assoggettate al rispetto del carico minimo e massimo di bestiame per ettaro, dalle altre superfici foraggere (prati stabili), destinati in via esclusiva alla produzione di foraggio e quindi non pascolabili. Per tali superfici il rispetto dello standard previsto dalla norma 4.6 è quindi garantito dallo sfalcio effettuato almeno una volta all’anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal Reg. CE 1122/09.

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** degli standard facenti capo alla Norma 4:

- per lo standard 4.1 relativo alla **protezione del pascolo permanente**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - rispetto del divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

- per lo standard 4.2 relativo a **evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una l'anno (per tutte le superfici ad esclusione degli oliveti, vigneti e pascoli permanenti);
 - rispetto dei periodi di divieto per l'esecuzione delle operazioni agronomiche di cui al precedente (per tutte le superfici ad esclusione degli oliveti, vigneti e pascoli permanenti):
 - per le aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.
 - obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;

- per lo standard 4.3 relativo al **mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - per gli oliveti l'esecuzione della potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, dei seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
 - per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite;

- per lo standard 4.4 relativo al **mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**, sono valutati i seguenti elementi di verifica (per tutte le superfici):
 - rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.

- per lo standard 4.5 relativo al **divieto di estirpazione degli olivi**, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
 - rispetto del divieto di estirpazione delle piante di olivo;

- per lo standard 4.6 relativo alla **densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**, sono valutati i seguenti elementi di verifica (per le superfici a pascolo permanente):

- il carico massimo non superiore a 4 UBA/ha anno e il carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha anno.

Norma 4 – **Tabella di applicabilità degli impegni**

imp.	Descrizione	Superfici (art. 3 (6) DM 30125/09 e s.m,i)					
		a	b	c	d	e	f
4.1.b	divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive Natura 2000, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione			X			
4.1.c	esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque			X			
4.2.a	attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), pari ad almeno una l'anno nel rispetto dei periodi di divieto per l'esecuzione delle operazioni agronomiche di cui:			no	no	no	X
4.2.b	per le aree Natura 2000, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno			no	no	no	X
4.2.c	per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno			no	no	no	X
4.2.d	obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio			no	no	no	X
4.3.a	oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi				X		
4.3.b	vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite					X	
4.4	rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari						X
4.5	divieto di estirpazione delle piante di olivo						X
4.6	carico massimo non superiore a 4 UBA/ha anno e carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha anno			X			

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per lo standard 4.1 relativo alla **protezione del pascolo permanente**, quando sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.1.1 superfici a pascolo convertite in altri usi;
 - 4.1.2 superfici a pascolo lavorate con rottura del cotico erboso;

- per lo standard 4.2 relativo a **evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**, sono rilevate le seguenti elementi infrazioni:
 - 4.2.1 assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti;
 - 4.2.2 periodi di divieto non rispettati per l'attuazione delle pratiche agronomiche per le Aree Natura 2000;
 - 4.2.3 periodi di divieto non rispettati per l'attuazione delle pratiche agronomiche per le altre aree;
 - 4.2.4 fasce antincendio non eseguite;

- per lo standard 4.3 relativo al **mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.3.1 oliveti non potati nei termini previsti o per i quali non siano state eseguite le pratiche di cura previste;
 - 4.3.2 vigneti non potati nei termini previsti o per i quali non siano state eseguite le pratiche di cura previste;

- per lo standard 4.4 relativo al **mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.4.1 mancato rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 - 4.4.2 eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari);

- per lo standard 4.5 relativo al **divieto di estirpazione degli olivi**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.5.1 eliminazione di piante di olivo senza autorizzazione;

- per lo standard 4.6 relativo alla **densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**, sono rilevate le seguenti infrazioni:
 - 4.6.1 carichi di bestiame non rispettati.

Imp.	Descrizione impegno	Codice infrazione	Descrizione infrazione
4.1.b	divieto di conversione della superficie a pascolo permanente	4.1.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi
4.1.c	divieto di lavorazioni del terreno a pascolo permanente	4.1.2	Superfici a pascolo lavorate con rottura del cotico erboso
4.2.a	attuazione di pratiche agronomiche, pari ad almeno una l'anno nel rispetto dei periodi di divieto	4.2.1	Assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti
4.2.b	aree Natura 2000: periodo di divieto annuale di sfalcio compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno	4.2.2	Periodi di divieto non rispettati – Natura 2000
4.2.c	altre aree: periodo di divieto annuale di sfalcio compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno	4.2.3	Periodi di divieto non rispettati – altre aree
4.2.d	obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio	4.2.4	Fasce antincendio non eseguite
4.3.a	oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: - eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale; - spollonatura degli olivi	4.3.1	Oliveti non in BCAA
4.3.b	vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante	4.3.2	Vigneti non in BCAA
4.4	rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	4.4.1	Mancato rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
	non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari	4.4.2	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio
4.5	divieto di estirpazione delle piante di olivo	4.5.1	Piante di olivo estirpate senza autorizzazione
4.6	carico massimo non superiore a 4 UBA/Ha anno e carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/Ha anno	4.6.1	Carichi di bestiame non rispettati

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 3 ettari;

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale, purché non superiore a 5 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale, oppure superiore a 5 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra - aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.

Livello basso

riscontro dell'infrazione 4.2.1 o 4.2.4 per livelli di portata bassi;

Livello medio

riscontro dell'infrazione 4.2.1 o 4.2.4 per livelli di portata medi, **oppure** riscontro di una o più infrazioni tra 4.1.2, 4.2.3, 4.3.1 e 4.3.2, per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro di una o più infrazioni tra 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1 e 4.3.2, per livelli di portata alti, **oppure** riscontro della sola infrazione tra 4.1.1, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, per ogni livello di portata.

Norma 4: Definizione dell'indicatore di Gravità

Codice infrazione	Descrizione infrazione	Portata dell'infrazione		
		Bassa	Media	Alta
4.1.1	Superfici a pascolo convertite in altri usi	5	5	5
4.1.2	Superfici a pascolo lavorate con rottura del cotico erboso	3	3	5
4.2.1	Assenza di sfalci annuali o altre operazioni agronomiche equivalenti	1	3	5
4.2.2	Periodi di divieto non rispettati – aree Natura 2000	5	5	5
4.2.3	Periodi di divieto non rispettati – altre aree	3	3	5
4.2.4	Fasce antincendio non eseguite	1	3	5
4.3.1	Oliveti non in BCAA	3	3	5
4.3.2	Vigneti non in BCAA	3	3	5
4.4.1	Mancato rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	5	5	5
4.4.2	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio	5	5	5
4.5.1	Piante di olivo estirpate senza autorizzazione	5	5	5
4.6.1	Carichi di bestiame non rispettati	Vedi casi particolari	Vedi casi particolari	Vedi casi particolari

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

infrazione ad un impegno tra 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4;

Livello medio

infrazione a due impegni tra 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 **oppure**
infrazione ad un impegno tra 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2;

Livello alto

infrazione ai tre impegni tra 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 **oppure**
infrazione a due impegni tra 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, **oppure**
infrazione ad uno solo tra gli impegni: 4.1.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.

Casi particolari

Infrazione all'impegno **4.6.1** – carico di bestiame sui pascoli permanenti.

Il livello della portata dell'infrazione all'impegno relativo al corretto carico di bestiame per le superfici a pascolo permanente è sempre alto.

Gli indicatori di gravità e durata dell'infrazione all'impegno sono definiti come segue:

Tipo anomalia	Gravità	Durata
Carico di bestiame assente (UBA/ha = 0)	alta	alta
Carico di bestiame superiore al massimo consentito (UBA/ha > 4)		
4 < UBA/ha <= 6	media	media
UBA/ha > 6	alta	alta
Carico di bestiame inferiore al minimo previsto (UBA/ha < 0,2)		
Se in presenza di soli pascoli magri (con tara)	media	media
Se in presenza di pascoli	alta	alta

NB: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Azioni correttive

Non previste.

Impegni di ripristino

Non previste.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o gli 8 ettari.

Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque Definizione degli impegni applicabili alle aziende agricole

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i).

Disposizioni vigenti

il presente standard prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

- tutte le superfici come definite dalla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i. ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM 30125/2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea o impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. I 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto nel caso in cui le stesse siano inerbite, anche parzialmente.

Nei casi in cui sia necessaria la costituzione della fascia tampone, sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nell'ampiezza della fascia prevista, che siano esistenti alla data di entrata in vigore del DM n. 27417/11.

È possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Standard, per pronto riscontro:

Sponda: alveo di scorrimento non sommerso.

Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

Ciglio di sponda: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
Argine: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dai corsi d'acqua a cui sia applicabile lo standard gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato i quali determinano una barriera tra il campo e l'acqua*.

In relazione al mantenimento della fascia tampone, sono stabiliti i seguenti impegni:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia;
- b) è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua;
- c) per quanto attiene il letame e i materiali ad esso assimilato, nonché i concimi azotati e gli ammendanti organici, il loro uso è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, mentre l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A4.

Disposizioni vigenti

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo standard 5.2 sono quelli per i quali viene condotto - da parte dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) – il monitoraggio dello "stato delle acque superficiali".

I corpi idrici sono quelli indicati dai Piani di Gestione delle Autorità di Bacino.

In Provincia di Trento sono individuati due Distretti idrografici ai quali corrispondono i relativi Piani di Gestione. In particolare i due Distretti idrografici sono il Bacino idrografico delle Alpi Orientali ed il Bacino idrografico del Po'.

All'interno dei Piani di Gestione i corsi d'acqua sono suddivisi in "tratti" accomunati, oltre che da caratteristiche idrologiche, anche dalle pressioni a cui sono sottoposti.

Pertanto in Provincia di Trento vi sono corpi idrici classificati come "scadente o scarso"; "moderato o sufficiente"; "buono"; "elevato o ottimo". Allo stato attuale non sono stati rilevati corpi idrici "pessimi o insufficienti".

Pertanto si specifica che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard viene ridotta a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:

- 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
- 2) frutteti e vigneti ineriti di produzione integrata o biologica;

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i. la quale definisce il territorio della Provincia di Trento totalmente "Territorio svantaggiato di montagna";

b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque Determinazione dei casi d'infrazione e definizione degli indicatori di condizionalità

Elementi di verifica

Sono effettuati controlli ai seguenti elementi:

1. In caso di uso aziendale di acqua irrigua, è verificata la presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione. È controllata inoltre la congruità tra l'autorizzazione rilasciata e l'effettiva situazione aziendale.;

2. In caso di presenza di terreni aziendali contigui o attraversati da corsi d'acqua su cui sia applicabile lo standard 5.2, si procederà al controllo di:

- a. Presenza delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, in corrispondenza dei terreni dell'azienda e loro ampiezza;
- b. Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia tampone;
- c. Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- d. Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabili) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

Standard 5.1

5.1.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;

5.1.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Standard 5.2

5.2.1. assenza della fascia tampone nei casi previsti;

5.2.2. fascia tampone non conforme alle condizioni previste dallo standard o dalle condizioni di deroga;

- 5.2.3. presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;
- 5.2.4. presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone.

Indici di verifica

In caso di presenza dei codici di infrazione 5.1.1 o 5.1.2

Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale;

Livello alto

Assenza della documentazione prevista.

In caso di presenza dei codici di infrazione 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 o 5.2.4

Portata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Per superficie oggetto di infrazione si intende l'intera superficie che risponda alle condizioni di applicabilità delle particelle sulle quali siano riscontrate una o più infrazioni.

Livello basso

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 2 ettari.

Livello medio

superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;

Livello alto

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale soggetta a vincolo, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia tampone non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica 5.2.2);

Livello alto

Fascia tampone assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica 5.2.1, 5.2.3 o 5.2.4).

Durata

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia tampone non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica 5.2.2) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica 5.2.3 o 5.2.4) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto

Fascia tampone assente (elemento di verifica 5.2.1) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Si considerano di importanza minore le infrazioni allo Standard 5.1 per aziende di superficie agricola inferiore o uguale ai 3 ettari.

Non sono previste infrazioni di importanza minore per lo standard 5.2.

Azioni correttive

L'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

Impegni di ripristino

Standard 5.1

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

Non sono previsti impegni di ripristino per lo standard 5.2.

N.B.:

– nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di importanza minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 (3), comma 4 del Reg. (CE) 1122/2009.

– nel caso in cui siano prescritti all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

– i casi in cui siano rilevate sia inadempienze di importanza minore che infrazioni di altro tipo a carico della stessa azienda, esse saranno considerate complessivamente come infrazioni e l'intervento correttivo sarà considerato complessivamente come un impegno di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e smi, nel caso di:

– assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (impegno 5.1.1) ed una superficie agricola pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a pascolo permanente;

– assenza di fascia tampone (impegno 5.2.1) per una superficie oggetto di infrazione superiore a 8 ettari o all'80% della superficie aziendale.

4. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, artt. 23 e 24 e Reg. CE 1122/09, artt. 70, 71 e 72.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. (CE) 1122/09), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. (CE) 1122/09).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo di:

- pagamenti diretti;
- indennità e dei pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/05;
- pagamenti ai sensi degli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del Reg. (CE) 1234/07;

secondo le modalità descritte negli articoli 70 (8), 71 e 72 del Reg. (CE) 1122/09 e nell'art. 21 del Reg. (UE) 65/2011.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatorie e Requisiti Minimi

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
- una volta quantificati i tre indici per ogni Atto violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun campo di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In relazione alle definizioni regolamentari dei parametri di condizionalità, la graduazione delle infrazioni relative alle BCAA è calcolata a livello di Norma ed è determinata dalla violazione di almeno un impegno relativo agli Standard previsti per la Norma.

L'infrazione è quantificata in base ai seguenti indici:

- portata: estensione degli effetti dell'infrazione ed eventuali conseguenze extra – aziendali (bassa = 1; media =3; alta =5);
- durata: persistenza degli effetti dell'infrazione in relazione al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni ante violazione (bassa = 1; media =3; alta =5);

- gravità: è determinata in base al numero impegni violati all'interno di ciascuna Norma o alla serietà dell'infrazione commessa anche nell'ambito di un unico Standard.
In tal senso i casi di violazioni di singoli impegni che assumano particolare rilevanza nei confronti degli obiettivi di condizionalità, saranno evidenziati dalle autorità competenti per la definizione di parametri alti di gravità.

Le infrazioni, quantificate dai tre indici, sono considerate nel loro complesso a livello di Norma.

Sulla base del procedimento preliminare sopraindicato, la modalità di calcolo della riduzione applicabile per le BCAA è la seguente:

- una volta quantificati i tre indici per ogni Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata per ciascuna Norma, pervenendo così ad un punteggio totale riferito al campo di condizionalità BCAA.

Il punteggio ottenuto si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Determinazione della percentuale per infrazioni commesse per negligenza ai Criteri di Gestione Obbligatori, ai Requisiti Minimi ed alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 71 del Reg.(CE) 1122/09, paragrafi da 1 a 4, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti soggetti alla condizionalità.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009, dagli artt. 71 e 77 del Reg. (CE) 1122/09 e dall'art. 19 del Reg. (UE) 65/2011.

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione per le infrazioni ai Criteri di Gestione Obbligatori, ai Requisiti Minimi ed alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Si ha reiterazione dell'infrazione quando il medesimo atto, requisito o standard viene violato due o più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/09, art. 71, paragrafo 5) oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti.

Ove non indicato diversamente, nei casi di inadempienza di importanza minore il valore dei parametri di portata, gravità e durata assume un valore pari a 1.

Di conseguenza, al fine del corretto calcolo delle riduzioni per reiterazione derivante da mancata realizzazione dell'azione correttiva prescritta, il valore della riduzione da triplicare è pari all'1%.

1. Prima reiterazione

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

- % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata – infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi;
- % applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'intervento correttivo – infrazione ripetuta dovuta alla mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, queste saranno considerate intenzionali.

2. Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITA'

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità per i Criteri di Gestione Obbligatori, ai Requisiti Minimi ed alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/09, in caso di infrazione intenzionale per un determinato atto o standard la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.

Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. 1122/09.

L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'art. 71 (5) del Reg. (CE) 1122/2009, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, senza l'applicazione di tetti.

Anche in questi casi si applica l'esclusione dai regimi di aiuto a cui si riferisce l'infrazione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Riduzioni per infrazioni relative ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 21 del Reg. (UE) 65/2011, e richiamato dalla nota del MiPAAF 13026 del 16 giugno 2011, le riduzioni per i beneficiari dei pagamenti di cui all'art. 36 lett. a) punto iv), del reg 1698/2005 e smi calcolate a seguito della rilevazione di non conformità ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, siano esse commesse per negligenza, per intenzionalità o reiterate, sono applicate esclusivamente all'importo complessivo degli aiuti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), ed all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005 (corrispondenti alle misure 211, 212, 213, 214, 215, 221, 224 e 225 dei Programmi di Sviluppo Rurale), che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AG.E.A.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6) del Reg.(CE) n 1122/09

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.1 Presenza di due infrazioni in campi diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.
2.2 Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo di condizionalità	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg. (CE) n.1122/09, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 6.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1122/09.	In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.
---	---

Allegato 1. Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato fa riferimento al Documento di lavoro DS/2009/28 della Direzione J3 della DG AGRI sull'applicazione a quanto previsto dall'art. 50, paragrafo 3 del Reg. CE 1122/2009, ed illustra le modalità con le quali le autorità competenti per il controllo della condizionalità devono tenere in considerazione gli esiti del controllo stesso, al fine di calcolare la percentuale del campione dell'anno successivo.

In relazione a quanto previsto dall'articolo e dal documento citati, il presente documento definisce cosa si intenda per:

1. infrazione determinata;
2. quantità significativa di infrazioni;
3. aumento del numero dei controlli in loco per l'anno successivo.

1. Infrazione determinata

In funzione dell'impostazione scelta da ogni Organismo Pagatore, per infrazione determinata si intende:

- a) le infrazioni accertate a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 51 del Reg. CE 1122/2009, comprese le infrazioni individuate per le aziende selezionate per raggiungere le percentuali minime previste per l'identificazione e registrazione degli animali, eccedenti l'1%;
- b) le infrazioni accertate a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 51 del Reg. CE 1122/2009, comprese le infrazioni segnalate alla competente autorità di controllo in altro modo, nel caso in cui l'OP decida di avvalersi dell'alternativa posta dalla seconda parte del terzo comma del primo paragrafo dell'art. 50 del Reg. CE 1122/09.

N.B.: nel caso b) le infrazioni determinate a seguito delle segnalazioni esterne al campione non sono considerate nei calcoli delle *quantità significative*.

2. Quantità significativa di infrazioni

2.1. Situazione standard

La tabella che figura nell'allegato 2.1 serve da base per la determinazione della percentuale di controlli in loco da effettuare per un determinato atto o una determinata norma in funzione della quantità di infrazioni riscontrate per tale atto o norma.

Per l'utilizzo della tabella ci si attiene ai criteri seguenti:

- la percentuale di infrazioni da considerare corrisponde al rapporto tra il numero di agricoltori presso i quali, a seguito di un controllo in loco, sono state individuate una o più infrazioni all'atto o alla norma considerati e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo in relazione a tale atto o norma;
- i risultati ottenuti per le aziende appartenenti al campione di rischio sono pesati in maniera equivalente a quelli ottenuti per il campione casuale;
- le percentuali delle riduzioni sono quelle definite agli articoli 71 e 72 del Reg. CE 1122/2009;
- le infrazioni di importanza minore non sono considerate nel calcolo;
- nel caso in cui la distribuzione degli agricoltori nella matrice dell'allegato I (della circolare Agea) rende necessaria l'applicazione di due o più coefficienti diversi, si deve tener conto solo del coefficiente più elevato;
- per verificare, nella tabella dell'allegato 2.1, la necessità di aumentare il tasso dei controlli in loco nell'anno N+2, la "percentuale" da considerare come base del calcolo è quella prevista dai regolamenti in relazione alle scelte fatte dagli OP (vedi casi a) e b) precedenti);

- la procedura di calcolo deve essere ripetuta per ciascun Atto e ciascuna Norma all'interno di ogni campione di controllo selezionato a norma di regolamento.

Allegato 2.1 - verifica della necessità di aumentare la % di campionamento

Anno:

Atto o Norma:

Percentuale X di agricoltori controllati in loco per i quali è stata determinata una o più infrazioni	Percentuale della riduzione applicabile sul totale dell'ammontare degli aiuti, applicabile in base alla/e non conformità riscontrata/e			
	1%	3%	5%	Infrazione intenzionale
$5\% < \mathbf{X} \leq 10\%$	% base	% base	% base	% base * 2,5
$10\% < \mathbf{X} \leq 25\%$	% base * 1,25	% base * 1,5	% base * 2,5	% base * 5,0
$25\% < \mathbf{X} \leq 50\%$	% base * 1,5	% base * 3,0	% base * 5,0	% base * 10,0
$\mathbf{X} > 50\%$	% base * 3,0	% base * 6,0	% base * 10,0	% = 20%

N.B.: in caso di più no conformità riscontrate per l'Atto/Norma e nell'anno in questione, la % di riduzione da considerare è quella complessiva

Allegato 2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità, così come previsto dall'art. 51 (1) del Reg. (CE) 1122/09

1. Premesse e definizioni

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 51 (1) del Reg. (CE) 1122/09, la presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

Al fine di una completa definizione del contesto, si danno le seguenti definizioni:

Autorità di controllo competente	ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio
Ente specializzato	ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità.
Segnalazione	Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

Si allega alla presente procedura la mappa degli uffici competenti degli ambiti normativi relativi ai diversi requisiti di condizionalità, divisa per Regione e Provincia, così come trasmessa al MiPAAF.

2. Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- a) Segnalazioni di generica non conformità;
- b) Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- a) Presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- b) Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- c) Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

3. Applicazione della procedura – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità²;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

4. Esempi

Qui di seguito si evidenziano alcuni esempi delle possibili segnalazioni e dell'applicazione della procedura:

² Vedi tabella annessa

1. Segnalazione generica (relativa ad aziende o territorio o comportamenti non specificati) proveniente da mittente non competente

L'ACC protocolla ed esamina la segnalazione, verificando se può essere comunque attribuita ad uno dei casi previsti.

In caso contrario, archivia la segnalazione come non pertinente.

Nessun processo di controllo è attivato.

2. Segnalazione puntuale (relativa ad un'azienda o un territorio o comportamenti individuati con precisione) proveniente da mittente non competente

L'ACC protocolla ed esamina la segnalazione, inoltrandola all'ES competente per materia per l'analisi del caso. In relazione alla risposta dell'organismo competente, l'ACC svolgerà le azioni conseguenti.

In caso contrario, l'ACC archivia la segnalazione come non pertinente e nessun processo di controllo è attivato.

3. Segnalazione generica proveniente da mittente competente

Si tratta di segnalazioni facenti riferimento a non conformità non correttamente definite, oppure riscontrate a carico di territori o soggetti non identificati con precisione (assenza di riferimenti a particelle catastali, CUAA, ecc.).

L'ACC può procedere chiedendo chiarimenti e approfondimenti all'ES.

In caso la segnalazione sia chiarita, procederà secondo le modalità previste.

In caso contrario utilizzerà i dati per implementare l'analisi di rischio per gli anni successivi.

4. Segnalazione puntuale proveniente da mittente competente. Si hanno due casi:

- a. Segnalazione corredata da richiesta di integrazione del controllo – evidenza di elementi precisi ma insufficienti a generare un esito.

Un esempio può essere rappresentato da un'infrazione rilevata per un capo di un allevamento, trovato non conforme ad uno o più impegni, senza indicazioni relative agli altri capi ed alla consistenza dell'allevamento in questione (impossibile definire l'incidenza della non conformità).

In questo caso l'ACC sottoporrà l'azienda ad un controllo specifico, relativamente al solo Atto o Standard o insieme di Atti e Standard a cui si riferisce la non conformità rilevata.

Nel caso in cui detta segnalazione avvenisse a ridosso della fine anno oppure oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata riscontrata, il controllo sarà svolto a valere per la campagna successiva e nessun provvedimento sarà preso sui pagamenti dell'anno corrente.

- b. Segnalazione corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente

Un esempio può essere rappresentato da un'infrazione rilevata a carico di un'azienda o di un allevamento, per la quale è stato stilato un verbale e comminata una sanzione amministrativa (benessere degli animali, verifica dell'uso corretto di fitofarmaci, corretto comportamento aziendale all'interno di un'Area Protetta, ecc.).

In questo caso l'ACC terrà conto dei dati rilevati per la definizione diretta dell'esito e della quantificazione della % da applicare.

In questi casi è di particolare importanza la definizione dell'intenzionalità dell'infrazione, a carico dell'ES.

Allegato 3. Procedura per il controllo delle azioni correttive e degli impegni di ripristino

1. Premesse e definizioni

Il presente documento traccia le linee guida per una corretta verifica dell'esecuzione degli interventi correttivi prescritti alle aziende controllate nell'ambito della condizionalità.

Al fine di una completa definizione del contesto, si danno le seguenti definizioni (vedi anche il Glossario):

Interventi correttivi	definizione dell'insieme delle azioni prescritte alle aziende al fine di eliminare gli effetti delle infrazioni di condizionalità;
Azione correttiva	intervento correttivo prescritto per le infrazioni di importanza minore;
Impegno di ripristino	intervento correttivo prescritto per le infrazioni <u>non</u> di importanza minore, commesse per negligenza o intenzionali;
Autorità di controllo competente	ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio.

2. Comunicazione alle aziende degli interventi correttivi da eseguire e definizione delle modalità e tempi di esecuzione

All'atto del controllo aziendale o, successivamente, al momento dell'incontro con i rappresentanti aziendali (BCAA), l'azienda viene informata delle infrazioni commesse e degli interventi correttivi da eseguire.

Tale comunicazione contiene:

- Atto o Standard a cui si riferisce l'infrazione;
- Natura dell'infrazione: di importanza minore o meno;
- Natura del corrispondente Intervento correttivo: Azione correttiva o Impegno di ripristino;
- Modalità di esecuzione dell'intervento correttivo;
- Tempi disponibili per l'azienda per l'esecuzione dell'Intervento correttivo.

A parte i casi in cui l'azienda sia in grado di eseguire l'Intervento correttivo contestualmente alla contestazione dell'infrazione, il rappresentante aziendale dovrà controfirmare il documento con il quale sono prescritti gli Interventi correttivi da eseguire.

3. Controllo dell'esecuzione degli Interventi correttivi – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. l'ACC distingue il territorio in aree omogenee, non inferiori al territorio provinciale, al fine di definire le popolazioni di aziende che devono eseguire gli Interventi correttivi;
2. l'ACC distingue gli Interventi correttivi in due categorie, in relazione alle caratteristiche delle evidenze della loro esecuzione:
 - a. interventi verificabili dal punto di vista amministrativo o con evidenze che le aziende possono trasmettere all'ACC (tipo A);
 - b. interventi verificabili solo con controllo aziendale (tipo B);
3. le aziende che devono eseguire gli interventi correttivi di tipo A, inviano all'ACC, con modalità concordate e nei tempi previsti, le evidenze dell'esecuzione degli interventi stessi;
4. l'ACC verifica le evidenze inviate e predisponde:
 - a. controlli ad hoc sulle evidenze non corrette;
 - b. controlli su di un campione non inferiore al 5%, sulle aziende che hanno inviato evidenze corrette.
5. le aziende che devono eseguire gli Interventi correttivi di tipo B, inviano all'ACC, con modalità concordate e nei tempi previsti, la comunicazione di avvenuta esecuzione degli interventi, in modo da predisporre al controllo aziendale;

6. L'ACC esegue controlli su un campione non inferiore al 10% di queste aziende.

In relazione agli esiti dei controlli aziendali previsti dai precedenti punti 3.b e 5, si possono avere le seguenti situazioni:

1. controlli positivi (Interventi correttivi eseguiti correttamente) nel 100% dei casi – si considerano eseguiti correttamente tutti gli Interventi correttivi;
2. controlli positivi per una percentuale superiore al 90% ma inferiore al 100% – il campione controllato viene raddoppiato (punto 3.b dal 5 al 10% – punto 5. Dal 10 al 20%);
3. controlli positivi per una percentuale superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% – il campione controllato viene triplicato;
4. controlli positivi per una percentuale inferiore o uguale al 70% – il campione viene esteso al 100% delle aziende che devono eseguire gli Interventi correttivi.

Nella gestione dei casi 2 e 3 si seguono le procedure di estensione del campione descritte.

Per la determinazione dell'esito finale a livello aziendale si applicano le regole definite nella Circolare.

Allegato 4. Requisito minimo Fertilizzanti – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO)

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	Meridione	
Bovini				
Letami	letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 <i>con presenza di prati e cereali a-vernini</i> 120 <i>in assenza</i>	90 <i>con presenza di prati e cereali a-vernini</i> 120 <i>in assenza</i>	NO
Liquami bovini da carne	liquame	120	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO

<i>SUINI</i>				
Liquami	liquame	120	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO
Letami	Letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	Letame	90	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	Letame	90	90	NO

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	Meridione	
<i>AVICOLI</i>				
Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	120	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del D. lgs. 152/99	90	90	NO

Allegato 5. Gestione dei controlli “fuori Regione”

La procedura per la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell’ambito di competenza territoriale di ogni Organismo Pagatore, si articola nelle seguenti fasi:

1. precisa e completa identificazione dell’oggetto del controllo (terreni, centri aziendali);
2. precisa e completa identificazione dell’ambito del controllo (Norme e Atti applicabili);
3. definizione delle modalità della notifica delle richieste di intervento da parte degli *OP competenti amministrativamente* verso gli *OP competenti per territorio*;
4. definizione delle modalità di controllo (ad es. quali check list utilizzare, ecc.);
5. definizione dei tempi di controllo e scadenze per la trasmissione dei risultati;
6. trasferimento dei risultati del controllo: modalità, contenuti e formalizzazione.

Legenda:

OPA OP competente dal punto di vista amministrativo

OPT OP competente per territorio

UTE Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

Nella tabella seguente sono evidenziate le fasi, la responsabilità, il risultato atteso e i tempi da rispettare.

Fase	Descrizione	Respons.	Risultato	Tempi (per ogni anno)
1	Identificazione dell'oggetto del controllo	OPA	Tabella contenente elenco delle aziende che abbiano terreni o centri aziendali (UTE) fuori Regione, ordinate per Regione e CUAA, contenente ogni informazione necessaria a identificazione e reperibilità.	Entro il 1° settembre
2	Identificazione dell'ambito di controllo	OPA (OPT)	Nella tabella precedente, per ogni azienda, terreno o UTE l'OPA indica gli Atti applicabili, per quelle che sono le informazioni in suo possesso. Per quanto riguarda le BCAA ed i CGO territoriali (A1, A3 – spandimenti, A4 e A5), l'OPA indica la distribuzione dei terreni fuori Regione (chiave catastale), segnalando le Norme e gli Atti applicabili per ogni particella. L'OPT ha il compito di verificare se i terreni aziendali siano all'interno di aree Natura 2000 o ZVN. In caso positivo, completerà la tabella ricevuta, indicando le nuove applicazioni della condizionalità ed inviandone copia all'OPA.	Entro il 15 settembre
3	Notifica della richiesta di controllo (delega)	OPA	A seguito del completamento delle due fasi precedenti, l'OPA invia una richiesta di controllo, sotto forma di delega, all'OPT. La delega comprenderà l'indicazione delle modalità di controllo, dei tempi di esecuzione e delle modalità di trasferimento dei risultati.	Entro il 30 settembre
4	Modalità di controllo	OPT	Le modalità di controllo sono quelle adottate dall'OPT. L'OPT utilizzerà quindi il proprio materiale e le proprie check list. Gli ispettori incaricati redigeranno una Relazione di controllo completa. N.B.: Nel caso in cui siano da controllare esclusivamente le BCAA, il controllo potrà essere svolto senza l'incontro con il titolare dell'azienda o	

			suo rappresentante. In caso di controllo aziendale (centro aziendale o UTE fuori Regione), la data di controllo sarà concordata tra OPA e OPT per gestire i preavvisi nel rispetto della normativa.	
Fase	Descrizione	Responsabilità	Risultato	Tempi
5	Tempi di controllo	OPT	La scadenza dei controlli fuori Regione è fissata per il 31 dicembre dell'anno. Sarà data priorità alle aziende che abbiano domande PSR.	Entro il 31 dicembre
6	Trasferimento dei risultati	OPT	Al termine dei controlli, l'OPT delegata trasferirà all'OPA l'originale della Relazione di controllo completa (check list, documentazione raccolta, foto di campo, ecc.) ed un riepilogo dei dati rilevati per ogni azienda. I dati relativi alla definizione dei parametri di condizionalità per le infrazioni rilevate saranno inviati sotto forma di tripletta di numeri "P,G,D", corrispondenti ai parametri di Portata, Gravità, Durata. In una colonna a parte sono indicate le eventuali infrazioni intenzionali. Sono anche individuate le azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti, sottoposti a controllo ed eseguiti dall'azienda.	Entro il 31 marzo Anno + 1
7	Chiusura del flusso di attività	OPA	Eventuali problemi di comprensione delle informazioni trasmesse o dei dati relativi alle infrazioni riscontrate sono discussi in una riunione di fine attività. L'OPA delegante invia all'OPT una conferma di ricezione del materiale e dei dati e chiude la delega.	Entro il 30 aprile Anno + 1

Casi particolari

Le aziende che presentano domande per il PSR presso la Regione Veneto non lo fanno per fascicolo aziendale ma per UTE.

In conseguenza di ciò possono esserci più domande, per la stessa misura, intestate al medesimo CUAA aziendale.

Questa impostazione provoca il fatto che un'azienda che abbia terreni in più Regioni, compreso il Veneto, può avere la DU presentata, ad esempio, in Friuli e una domanda di pagamento PSR in Veneto.

Nel caso in cui queste informazioni non siano già presenti nel SIAN, per eseguire correttamente le fasi 1 e 2 occorre effettuare una verifica incrociata sui campioni, in modo da intercettare questi casi e poter effettuare un controllo completo che, per la condizionalità, deve comunque essere completo a livello aziendale.

Allegato 6

Per quanto riguarda la “guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità” si rimanda all’allegato 8 della Circolare Agea ACIU.2012.214.